

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1346 del 20/03/2019
Oggetto	FCPPA1326. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE PER AUMENTO DI PRELIEVO DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA (FCA2502) UBICATA IN LOCALITÀ PONTE PIETRA NEL COMUNE DI CESENA (FC). CONCESSIONARIO: BRIGHI CRISTIAN, DITTA INDIVIDUALE. USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1392 del 19/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno venti MARZO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE PER AUMENTO DI PRELIEVO DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA (FCA2502) UBICATA IN LOCALITÀ PONTE PIETRA NEL COMUNE DI CESENA (FC)  
CONCESSIONARIO: BRIGHI CRISTIAN – DITTA INDIVIDUALE  
USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA  
PRATICA FCPA1326**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- Il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (ARPAE) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

**VISTE** in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” - Art. 1.3;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati”;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano” così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’A. di B. Distrettuale del Fiume Po;

#### **RICHIAMATA:**

- la Determinazione Dirigenziale n. 17766 del 24/11/2005, con scadenza al 31/12/2005, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato al Sig. Brighi Gino (C.F. BRGGNI43T05C573E) residente nel comune di Cesena (FC), località Ponte Pietra in Via Provinciale Sala n. 482, la concessione preferenziale (FCPPA1326) di derivazione di acqua pubblica sotterranea da destinarsi ad uso irrigazione agricola per un volume d'acqua massimo di 8.000 mc/annui, mediante un pozzo (risorsa FCA2502) ubicato in località Ponte Pietra in comune di Cesena (FC) su terreno di proprietà distinto nel NCT di detto comune al foglio 131 mapp. 356 (indicato come mappale n. 356 per mero errore materiale nella sopracitata Determinazione di concessione);
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-62 del 08/01/2018 di ArpaE con scadenza il 31/12/2022, con la quale il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni - Unità Demanio Idrico di Forlì – Cesena ha rilasciato a Brighi Cristian (C.F. BRGCST72T16C573N) - titolare di ditta individuale (P.IVA 02552360402) con sede legale in via Sala n. 482 in comune di Cesena (FC), il rinnovo della concessione semplificata, con riduzione del volume, di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad

uso irrigazione agricola per 1.877,00 mc/anno da un pozzo (risorsa FCA2502) ubicato in località Ponte Pietra nel comune di Cesena (FC) su terreno distinto nel NCT di detto comune al Foglio 131 mappale 355 (indicato come mappale n. 356 per mero errore materiale nella sopraccitata Determina di concessione del 2005). L'opera di prelievo è ubicata su terreno di proprietà del padre Brighi Gino (C.F. BRGGNI43T05C573E) - precedente intestatario della concessione - e attualmente dato in affitto al figlio Brighi Cristian. Il pozzo ha una profondità di m 26,00 dal piano di campagna e un diametro di mm 150;

**VISTA:**

- la domanda **di variante sostanziale** della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea (pratica FCPPA1326), presentata ad Arpaè – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì - Cesena ed acquisita al protocollo PGFC/2018/3568 del 02/03/2018 da Brighi Cristian titolare dell'omonima ditta (P.IVA 02552360402), con aumento del prelievo di acqua pubblica dalla **risorsa esistente FCA2502 da 1.877,00 a 10.400,00 mc/annui**. Il prelievo avverrà mediante una elettropompa sommersa, di potenza pari a 11,0 Kw e portata di esercizio massima di 8,0 l/s con tubo di mandata di 90 mm;

**DATO ATTO che:**

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 360 del 14/11/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2019/43870 del 19/03/2019;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

**VALUTATA** la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico "Conoide Savio – confinato superiore" (cod. 0550ER-DQ2-CCS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo "scarso" e qualitativo "buono";
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "moderato";
- la subsidenza risulta accettabile/assente, la soggiacenza risulta in deficit moderato e il trend piezometrico in aumento, pertanto il corpo idrico, localmente, risulta a "criticità media";

**DATO ATTO** che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito "**Repulsione**", ovvero la derivazione è compatibile con le necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque, subordinatamente ai risultati del monitoraggio della falda e all'applicazione delle seguenti prescrizioni:

- l'installazione del misuratore dei volumi emunti;
- la diminuzione della durata della concessione da 10 a 7 anni;

**VISTI inoltre:**

- il parere del Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena del 29/3/2018 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/5101 del 29/03/2018, dal quale si evince che il prelievo di acqua pubblica sotterranea può essere ritenuto conforme ai disposti del P.T.C.P. a condizione che sia rispettata la seguente prescrizione:
  - *"l'emungimento di acqua dal pozzo esistente sia regolato in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee, ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica"*

*naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate.”;*

- il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot. n. 9092/CE/1753 del 23/03/2018, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/4795 del 26/03/2018 che dichiara che il fondo ubicato in località Ponte Pietra in comune di Cesena (FC) al foglio 131 particella 355 risulta NON ricadere all'interno di alcuna area servita da impianti in pressione, e non è ricompreso all'interno di alcun areale potenzialmente servito dai canali ad uso irriguo.

**ACCERTATA** sulla base dei contenuti della DGR n. 1415/2016, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta, ad uso irrigazione agricola, per una quantità massima annua di mc 10.400 - inferiore al fabbisogno teorico, senza tener conto delle perdite dei sistemi irrigui, pari a mc 19.600 - per un comparto irriguo dichiarato complessivamente di Ha 09.30.00 impiantato a melo, patate e colture sementiere;

**PRESO ATTO** che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 195,00 con bonifico bancario in data 01/03/2018, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di variante;
- l'importo pari a € 60,00 con bonifico bancario in data 02/01/2018, dovuto per i canoni annui dei cinque anni di durata dell'intera concessione semplificata (2018-2022) in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 per un prelievo massimo di mc/annui 1.877,00. Con l'aumento del prelievo e del relativo canone, i canoni per il 2018 (€ 12,50) e il 2019 (€ 41,93) risultano già versati con un credito per il canone dell'anno 2020 pari a € 5,57;
- l'importo di € 250,00 quale deposito cauzionale minimo stabilito dall'art.8L.R. 2/2015 come risulta agli atti nel fascicolo;

**RITENUTO** che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, il rinnovo con variante per aumento di prelievo della concessione ordinaria possa essere rilasciata ai sensi degli artt. 27 e 31 del R.R. 41/2001;

**DATO ATTO** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

**SU PROPOSTA** della Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpa di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare con variante sostanziale la concessione pratica FCPA1326 intestata alla Ditta individuale Brighi Cristian (C.F. BRGCST72T16C573N - P.IVA 02552360402) con sede legale in via Sala n. 482 in comune di Cesena (FC), per aumento di prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola mediante il pozzo (risorsa FCA2502) ubicato in località Ponte Pietra in comune di Cesena (FC) su terreno distinto nel NCT di detto comune al Foglio 131 mapp. 356. Il pozzo ha una profondità di 26,00 metri dal piano campagna ed è equipaggiato con elettropompa sommersa, di potenza pari a 11,0 Kw e portata di esercizio massima di 8,0 l/s e con tubo di mandata di 90 mm;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla **portata massima di 8,0 l/s** e corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di mc 10.400,0** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore dei volumi** che registri l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata per la durata non superiore ad anni 7 ovvero fino al 31/12/2025;
5. di confermare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;

6. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € 41,93 e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
7. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
8. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
9. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
11. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [cristianbrighi@pec.it](mailto:cristianbrighi@pec.it) che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

**DI STABILIRE che:**

12. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
13. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), non è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
14. di pubblicare sul B.U.R.E.R.T. il presente atto per estratto;
15. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
16. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
*\*Dr. Carla Nizzoli*

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**  
**Unità Gestione Demanio Idrico**

---

**DISCIPLINARE**

**contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola, richiesta dalla Ditta individuale Brighi Cristian (P.IVA 02552360402) - Pratica FCPA1326**

**ART. 1**

**DESCRIZIONE DELL'OPERA DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea (FCA2502) è ubicato in località Ponte Pietra del comune di Cesena (FC) su terreno di proprietà di altri, distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 131, mappale 355. Il pozzo ha una profondità massima di 26,00 m dal piano campagna e un diametro d di 150 mm e non è dotato di avampozzo. Il pozzo è equipaggiato con elettropompa sommersa avente potenza pari a 11 Kw e portata di esercizio massima di 8,0 l/s. Coordinate geografiche (UTM RER X= 765035 – Y= 892748);
2. L'acqua sotterranea da derivare è utilizzata esclusivamente per uso irrigazione agricola e più precisamente per un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa Ha 09.03.00 coltivato a patate, mele e colture sementiere per un prelievo massimo annuo di 10.400 mc d'acqua.

**ART. 2**

**LA DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 7 ovvero fino al **31/12/2025**.

**ART.3**

**MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
  - portata massima complessiva di prelievo l/s 8,0
  - volume annuo complessivo di prelievo massimo mc 10.400
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpaee concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

**ART. 4**

**OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione, **di un misuratore dei volumi** che registri l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec [ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) , all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it) , ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec [aooofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooofc@cert.arpa.emr.it) ,

unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
  - titolare della concessione,
  - numero della concessione,
  - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
8. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

#### **ART. 5**

##### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

#### **ART. 6**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

## ART. 7

### DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

## ART. 8

### RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2025.**

## ART. 9

### RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.”*

## ART. 10

### OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**